

STATUTO F.I.M.I.A.V.

ARTICOLO 1

In applicazione dell'articolo 60 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 10.07.02, dell'art.60 del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato il 28.07.04 tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3 della Costituzione e dall'art. 46 della Legge 833/1978 è costituita, per iniziativa delle Organizzazioni Sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori, ed al fine di integrare le prestazioni assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Arezzo, una Associazione Mutualistica denominata F.I.M.I.A.V (Fondo Integrazione Malattia Infortuni e Assisatenze Varie) con sede in Arezzo.

Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'Agricoltura della provincia di Arezzo promuovono l'attività del F.I.M.I.A.V. medesimo nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali di rappresentanza degli interessi delle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili né direttamente né indirettamente della gestione e amministrazione del FIMIAV e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno al FIMIAV.

ARTICOLO 2

Il FIMIAV ha sede in Arezzo, ed opera senza fini di lucro secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'articolo 36 del C.C. La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

ARTICOLO 3

I soci. Sono soci del FIMIAV le organizzazioni sindacali e datoriali quali CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA e CGL, CISL, UIL.

ARTICOLO 4

Il FIMIAV ha lo scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia ed infortunio nei casi previsti dal C.P.L. degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Arezzo, ed altre assistenze varie.

ARTICOLO 5

I compiti del FIMIAV sono i seguenti:

- a) ricevere i contributi di assistenza previsti dai contratti collettivi citati al precedente articolo 1 ed erogare nella misura stabilita dagli appositi accordi le integrazioni salariali per i casi previsti dal C.P.L.;
- b) svolgere nei limiti delle disponibilità finanziarie le ulteriori attività assistenziali nei confronti dei lavoratori del settore agricolo e florovivaistico nei casi individuati dal C.P.L. e definiti "assistenze varie";
- c) ricevere i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di cui al precedente articolo 1 ed erogarli nella misura stabilita dagli appositi accordi.

ARTICOLO 6

Il patrimonio del FIMIAV è costituito:

- a) dai contributi assistenziali previsti dal contratto Provinciale di Lavoro;
- b) da contributi, liberalità ed erogazione da chiunque disposti;
- c) da ogni altra eventuale entrata.

Le prestazioni vengono erogate fino alla concorrenza annuale della contribuzione incassata.

ARTICOLO 7

Il gettito dei contributi di cui al precedente articolo 6 sarà accreditato su apposito conto corrente intestato al FIMIAV "Fondo di Assistenza Malattie Infortuni e Assistenze Varie" dal quale verranno prelevate le somme necessarie per le spese di gestione e di funzionamento, per

quelle finalizzate alle erogazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'articolo 5 e per le altre attività di cui alla lettera b) dello stesso articolo 5.

Il gettito dei contributi di cui al precedente articolo 5 lettera c) sarà accreditato su apposito conto corrente bancario intestato al FIMIIV-Fondo di Assistenza Contrattuale, dal quale verranno prelevate ed erogate le somme disponibili, così come stabilito dal C.P.L. e dagli appositi accordi tra le Organizzazioni promotrici.

ARTICOLO 8

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente articolo 6 comma 1, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni, le Organizzazioni promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni contrattuali al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive ed erogazione di prestazioni.

Analogamente può essere promossa quando il gettito dei contributi di cui all'articolo 6 comma 1 risulti esuberante rispetto alla media delle erogazioni degli ultimi tre esercizi.

In tal caso si potrà procedere alla riduzione dei contributi, così da ricondurre ad equilibrio il rapporto tra entrate contributive ed erogazione di prestazioni.

ARTICOLO 9

L'esercizio del FIMIIV si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il rendiconto economico e finanziario che viene comunicato a tutte le Organizzazioni Promotrici.

ARTICOLO 10

Sono organi del FIMIIV:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Comitato di Gestione;
- c) Il Presidente
- d) Il collegio Sindacale o revisore contabile.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è costituita, oltre che dal Presidente e dal vice-Presidente, dalle Organizzazioni socie del Fondo, nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei soci.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del conto consuntivo;
- la nomina degli Amministratori;
- lo scioglimento del Fondo.

ARTICOLO 12

Il Comitato di gestione è composto da 6 membri di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori, nominati rispettivamente da CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL.

Essi durano in carica per tutta la vigenza del C.P.L. e possono essere riconfermati.

Il Comitato che si insedia a norma del presente Statuto rimarrà in carica fino al rinnovo dell'attuale C.P.L..

Il Comitato uscente provvede all'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Comitato.

Nella prima riunione il Comitato di gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il vice-Presidente.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare uno dei componenti il Comitato, l'Organizzazione che aveva designato nomina un nuovo membro il quale subentra previa presa d'atto del Comitato di Gestione nella prima riunione successiva alla designazione e resta in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Al Comitato di Gestione spettano l'amministrazione e la gestione del FIMIIV, nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per avere diritto alle prestazioni assistenziali e loro erogazione.

Il Comitato di Gestione delibera in merito:

- a) alla gestione del FIMIAV,
- b) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice-presidente;
- c) alle modalità di riscossione e di recupero dei contributi;
- d) alle modalità e alle procedure di erogazione delle prestazioni;
- e) alla predisposizione del conto consuntivo da presentare all'Assemblea;
- f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione del FIMIAV.

ARTICOLO 13

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono convocate dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente, ovvero su richiesta del 50% del Comitato di Gestione, a mezzo avviso scritto da spedire anche per fax o e-mail almeno tre giorni prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non è ammessa rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere ad esse convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 14

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale del FIMIAV e, previa delibera del Comitato di Gestione può nominare procuratori delegati per il compimento dei singoli atti od intere categorie di atti.
- b) Convoca e presiede il Comitato di Gestione;

- c) Cura e segue l'attività complessiva del FIMIAV accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente statuto, ed alle delibere approvate dal Comitato di Gestione.

In sua assenza le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.

ARTICOLO 15

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, nominati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che sottoscrivono il presente statuto.

Il Collegio sindacale nella sua prima riunione nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci ha la stessa durata del Comitato.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio dei sindaci controlla l'Amministrazione del FIMIAV, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme statutarie, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni mese la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del FIMIAV.

Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni.

I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

Qualora il Comitato di Gestione lo ritenesse opportuno, può essere previsto un revisore contabile in alternativa al Collegio di cui al presente articolo.

ARTICOLO 16

In caso di scioglimento del FIMIAV, il Comitato di Gestione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato di Gestione la nomina del o dei liquidatori spetta alle Organizzazioni promotrici del Fondo.

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo del FIMIAV sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza degli addetti in agricoltura nella provincia di Arezzo.

ARTICOLO 17

Le Organizzazioni che esprimono il Presidente del Fondo non possono esprimere il Presidente del Collegio Sindacale né la maggioranza dei componenti il collegio stesso.

ARTICOLO 18

Le modifiche statutarie e la liquidazione del FIMIAV sono di competenza delle organizzazioni promotrici del Fondo.
Per tali deliberazioni è necessario il voto favorevole di tutte le Organizzazioni.

ARTICOLO 19

Le Organizzazioni promotrici si impegnano a dare la massima pubblicità al Fondo.

Letto, firmato e sottoscritto.

REGOLAMENTO

PER IL CONTRIBUTO F.I.M.I.A.V. E PER IL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE E PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI VALEVOLE PER LA PROVINCIA DI AREZZO

Il giorno

FRA

- La Confagricoltura di Arezzo, rappresentata dal suo Direttore dr. Alfredo Provenza;
- La Coldiretti Diretti di Arezzo rappresentata dal suo Direttore Tullio Marcelli;
- La Confederazione Italiana Agricoltori di Arezzo, rappresentata dal suo vice-presidente dr. Giorgio Del Pace;

E

- la F.L.AI. – C.G.I.L. rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. Mario Gambassini;
- la F.A.I. – C.I.S.L. rappresentata dal suo Segretario provinciale sig. Domenico Badii;
- la U.I.L.A. – U.I.L. rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. Mario Guelfi.

In applicazione all'art.60 del Contratto Provinciale di Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Arezzo, siglato in data 28.07.2004, stipulato quanto segue:

ART.1

Le organizzazioni contraenti istituiscono un Fondo Integrazione Malattie Infortuni Assistenze varie (F.I.M.I.A.V.), per l'integrazione economica dell'indennità giornaliera di malattia corrisposta dall'I.N.P.S., dell'indennità giornaliera d'infortunio agricolo corrisposta dall'I.N.A.I.L. per i lavoratori agricoli e florovivaisti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie e altre varie assistenze, nonché un contributo per l'assistenza contrattuale provinciale.

ART.2

Il contributo globale comprensivo delle quote di contributo di assistenza contrattuale è fissato per gli operai a tempo indeterminato, nella misura del **1,4%** da calcolarsi sulla retribuzione globale effettiva riferita all'anno precedente e, per gli operai a tempo determinato, nella pari misura dell'1,4%, da calcolarsi sulla retribuzione globale effettiva o se inferiore sul salario medio convenzionale.

ART.3

Il versamento del contributo globale sarà effettuato dal datore di lavoro che all'atto del pagamento della retribuzione tratterrà al lavoratore, per questo titolo e per ogni giornata di lavoro da lui prestata, la quota a lui spettante.

Detto contributo è posto per ½ a carico del datore di lavoro e per ½ a carico del lavoratore.

ART.4

Del contributo globale indicato, il 67% verrà destinato (al fondo) all'erogazione delle integrazioni economiche di malattia, infortunio ed assistenze varie, il 33% all'erogazione, alle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il Contratto Provinciale di Lavoro, del contributo di assistenza contrattuale e per l'esatta applicazione ed il buon funzionamento del Fondo.

Nell'ambito del 33% le sole imprese agricole individueranno in una specifica dichiarazione che si allega al presente Regolamento, l'Organizzazione datoriale delegata alla riscossione.

ART.5

Le integrazioni economiche da corrispondere con decorrenza 01.01.2005 in caso di malattia o d'infortunio agli operai agricoli e florovivaisti iscritti negli elenchi anagrafici della provincia di Arezzo per i quali sia stato provveduto al versamento dei contributi di cui all'art.2 e che non fruiscono di indennità in altri settori, sono previste in misura tale da assicurare, unitamente all'indennità di legge, il seguente trattamento economico:

Malattia

- dal 4° giorno di malattia, il 100% del salario giornaliero tabulare sia per gli OTI che per gli OTD. Per le integrazioni relative alla figura B4 degli OTD, si prende convenzionalmente a riferimento il valore retributivo tabellare vigente per il B3.

Nei casi di malattia di durata superiore ai 8 giorni di calendario, l'integrazione economica del F.I.M.I.A.V. coprirà anche i primi 3 giorni.

Ospedalizzazione: nel caso in cui l'Inps applica i giorni di ospedalizzazione, per gli stessi giorni l'integrazione FIMIAV è calcolata sul salario medio convenzionale.

Infortunio

- dal 1° giorno di infortunio, il Fondo integra fino al 100% del salario giornaliero gabbellare sia per gli OTI che per gli OTD. Per le integrazioni relative alla figura B4 degli OTD, si prende convenzionalmente a riferimento il valore retributivo Tabellare vigente per il B3.

E' demandato al Comitato che gestisce il FIMIAV definire le modalità attuative per evitare una duplicazione dell'integrazione, relativamente ai primi 4 giorni.

Il limite di integrazione giornaliera FIMIAV, per i casi di malattia ed infortuni degli OTI è fissato in un massimo di 180 giorni all'anno; il limite di integrazione giornaliera FIMIAV, per i casi di malattia ed infortunio degli OTD è fissato in un massimo di 180 giorni all'anno, e comunque, per un numero di giornate, nell'anno, non superiore a quello risultante dall'iscrizione negli elenchi nominativi dell'anno precedente.

Indennità di morte per infortunio agricolo:

- per gli OTI: è previsto un assegno *una tantum*, comprensivo di un importo fisso di euro 1.600,00 e della cifra derivante dal mancato preavviso (2 mensilità);
- per gli OTD : è previsto un assegno *una tantum* pari a euro 1.600,00.

E' demandato al Comitato che gestisce il FIMIAV definire le modalità attuative per evitare una duplicazione dell'integrazione, relativamente all'indennità prevista per gli OTI.

Maternità:

- per le OTI: è previsto un assegno *una tantum* di euro 800,00;
- per le OTD con almeno 151 giornate lavorate, anche come somma del biennio: è previsto un assegno *una tantum*, in 312esimi di 800,00 euro. L'integrazione sarà proporzionata al più favorevole carico annuale di giornate lavorate in tale biennio.

L'assegno è riconosciuto al padre nel caso abbia goduto nel periodo di astensione obbligatoria, come previsto dall'art.28 del Decreto Legislativo 151/2001.

In caso di interruzione di gravidanza come previsto dal D.L. 2001, viene computata la malattia, e quindi segue le regole viste in precedenza.

ART.6

Le indennità integrative ai lavoratori di cui al precedente articolo 5, saranno corrisposte ad avvenuto incasso del contributo annuo come indicato al precedente art.2, con le modalità di cui all'art.8 sempre che il lavoratore abbia ottemperato alle disposizioni di cui al successivo art.7.

ART.7

Per ottenere le indennità integrative di cui all'art.5, i lavoratori aventi diritto dovranno presentare domanda al Fondo con accluso il documento ricevuto dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L. attestante il numero di giornate indennizzate dai predetti istituti.

Tale domanda dovrà essere presentata non oltre novanta giorni dalla data di riscossione delle indennità liquidate dagli istituti medesimi.

ART.8

Il pagamento delle integrazioni economiche di cui all'art.5, verrà effettuato a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato agli aventi diritto.

ART.9

Nella eventualità che il gettito netto delle contribuzioni di cui all'art.2 risultasse insufficiente a soddisfare l'erogazione delle indennità nella misura prevista all'art.5, il Comitato di cui al successivo art.10 provvederà ad informare immediatamente tutte le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori contraenti facendo altresì presente le proprie proposte nel merito.

Le organizzazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno adottare congiuntamente gli opportuni provvedimenti.

Analogamente, qualora le indennità di malattia e d'infortunio erogate dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. dovessero subire un aumento in applicazione di norme legislative, le organizzazioni contraenti si riservano di riesaminare il presente accordo.

ART.10

Ferma restando la responsabilità delle Organizzazioni stipulanti, per il buon andamento della gestione del Fondo viene costituito un apposito Comitato, che agisce in nome e per conto delle Organizzazioni stesse, composta di 6 membri di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori.

Dei tre rappresentanti dei datori di lavoro uno sarà designato e nominato dalla Confagricoltura Arezzo, uno dalla Confederazione Italiana Agricoltori ed uno dalla Coldiretti di Arezzo.

Dei tre rappresentanti dei lavoratori uno sarà designato e nominato dalla F.L.A.I.-C.G.I.L., uno dalla F.AI.-C.I.S.L. ed uno dalla U.I.L.A.-U.I.L.

Ciascuna Organizzazione dovrà far pervenire alla segreteria del Fondo, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente regolamento, i nominativi dei propri rappresentanti.

Le Organizzazioni potranno validamente sostituire in qualunque momento e per qualsiasi motivo, anche temporaneamente, i rispettivi rappresentanti.

Le decisioni del Comitato saranno validate se prese a maggioranza.

ART.11

Il Comitato provvede alla elezione nel proprio seno del Presidente e di un Vice Presidente.

ART.12

Il Comitato ha il compito:

- di attuare le direttive che saranno concordate dalle Organizzazioni e comunicate a detto Comitato;
- di vigilare sul buon andamento della gestione;
- di vigilare sull'esatta applicazione del presente accordo sindacale e degli ulteriori accordi e convenzioni che nel merito venissero stipulati con Enti ed Organizzazioni;
- di raccogliere tutti gli elementi relativi agli incassi dei contributi.

Nell'espletamento dei compiti di cui sopra, il Comitato dovrà rilevare gli eventuali inconvenienti che si determinassero nell'andamento della gestione, informarne le Organizzazioni che le hanno conferito l'incarico, proporre provvedimenti correttivi, fermo restando che l'adozione o meno di provvedimenti innovativi o di merito spetta alle Organizzazioni contraenti.

In particolare, il Comitato riceverà i contributi di assistenza previsti di contratti collettivi citati; disporrà per i versamenti agli aventi diritto e per ogni altro pagamento; provvederà all'esame ed all'evasione di eventuali esposti e ricorsi di assistito; terrà aggiornato l'apposito registro dei movimenti di conto corrente con le relative indicazioni delle causali, restando escluso ogni movimento diretto di denaro.

Per i compiti sopra riportati il Comitato si doterà di segreteria.

ART.13

Qualsiasi prelevamento dal c/c di cui all'art.5 dovrà essere preventivamente autorizzato con delibera del Comitato. Per tutte le operazioni bancarie provvederà la Presidenza ad emettere assegni o mandati firmati congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente e, in assenza del Presidente, dal Vice Presidente stesso.

ART.14

Al termine dell'anno il Comitato dovrà comunicare il risultato della gestione alle Organizzazioni stipulanti.

Nel caso di gestione passiva dovrà proporre alle stesse, come sancito all'art.9, i provvedimenti del Comitato ritenuti opportuni; in caso di gestione attiva proporrà la quota che ritiene utile sia destinata a fondo di riserva e l'eventuale quota destinabile ad altre forme assistenziali.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione le Organizzazioni, esaminate le proposte avanzate, dovranno comunicare al Comitato le proprie decisioni prese congiuntamente.

ART.15

La sede legale del F.I.M.I.A.V. è posta in Via Fabio Filzi, 27.

ART.16

Il presente accordo decorrerà per i suoi effetti dal 01.01.2005 ed avrà validità per l'anno, con scadenza al 31.12.2005 e sarà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non disdettato da una o più Organizzazioni contraenti a mezzo lettera raccomandata con A.R. almeno 4 mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

p.CONFAGRICOLTURA
AREZZO

p. C.I.A.

p.COLDIRETTI AREZZO

p. FLAI-CGIL

p.FAI-CISL

p. UILA-UIL